



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 47 del 19/10/2016

Oggetto :

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DA ESERCITARSI IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI SALUZZO, MORETTA, RACONIGI, BAGNOLO PIEMONTE E LAGNASCO.- APPROVAZIONE. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilasedici** addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **18** e minuti **15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	VICE SINDACO CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GALLESIO MARCO	ASSESSORE - CONSIGLIERE COMUNALE	X	
Totale		3	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. CORRADO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevedeva che: *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”*;
- che l'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, al comma 1 stabilisce: *“Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente Decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto”*;
- che in base alla disposizione citata, applicabile, ai sensi dell'art. 23-ter del medesimo D.L. n. 90/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 per gli affidamenti di servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per gli affidamenti di lavori, i Comuni non capoluogo di provincia non possono più provvedere ad affidamenti di contratti pubblici in forma singola, fatta salva la possibilità di avvalersi degli acquisti attraverso gli strumenti elettronici, o il ricorso alle convenzioni Consip S.p.A, o avvalendosi di altri soggetti aggregatori;

Dato atto:

- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 prevede, al comma 4, che i Comuni non capoluogo di Provincia, ferme restando le deroghe previste dall'art. 36 per gli affidamenti di importi contenuti, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture con una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
- il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che, fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell'art. 216, ai sensi del quale è consentita l'operatività delle centrali di committenza già costituite, se iscritte all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

Rilevato che al fine di assolvere al dettato normativo del previgente Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni di Saluzzo, Moretta e Racconigi hanno ritenuto di aggregarsi per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza – art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In particolare con Deliberazioni n. 107 del 18.12.2014 del Consiglio comunale di Saluzzo, n. 61 del 22.12.2014 del Consiglio comunale di Moretta e n. 47 del 23.12.2014 del Consiglio comunale di Racconigi è

stato stabilito di procedere alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, formalizzata con Convenzione sottoscritta in data 05.02.2015 ed il Comune di Saluzzo è stato individuato quale Comune capofila, delegato ad esercitare tutte le funzioni previste dalla Convenzione.

Considerato che con Deliberazione della Giunta comunale di Saluzzo n. 5 del 28.01.2015 è stato approvato il ***Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza***, da esercitarsi in forma associata tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi, già approvato dalle Giunte di questi due Comuni.

Dato atto che con Deliberazione della Giunta comunale di Saluzzo n. 31 del 25.02.2015 è stato costituito l'Ufficio comune della Centrale Unica di Committenza, da esercitarsi in forma associata tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della suddetta Convenzione, che ha sede presso il Comune di Saluzzo ed è incardinato nel Settore Servizi Generali, la cui composizione è stata successivamente integrata con Delibera della Giunta comunale di Saluzzo n. 14 del 28.01.2016.

Ricordato che la citata Convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, formalizzata – C.U.C., stipulata in fase di prima applicazione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi, prevede la successiva adesione da parte di altri Comuni del territorio, con le modalità e le procedure previste dall'art. 12 della stessa.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 in data 09.12.2015, il Comune di Bagnolo Piemonte ha deliberato di aderire alla Centrale Unica di Committenza, condividendo il testo della convenzione ed autorizzando la sottoscrizione dell'accordo, avvenuta in data 26.01.2016.

Analogamente è avvenuto per il Comune di Lagnasco; con nota prot. n. 4234 in data 14.12.2015, il Comune di Lagnasco ha presentato richiesta di adesione alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo; con nota prot. n. 39133 in data 22.12.2015, il Sindaco del Comune di Saluzzo, quale Comune capofila, ha richiesto in forma scritta ai Sindaci dei Comuni associati di indicare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione eventuali motivi ostativi alla richiesta di adesione del Comune di Lagnasco.

I Comuni di Saluzzo, Moretta, Racconigi e Bagnolo Piemonte non hanno indicato motivi ostativi alla succitata richiesta di adesione presentata dal Comune di Lagnasco con la nota prot. n. 4234 del 14.12.2015 precedentemente indicata.

Vista la delibera n. 19 in data 23.06.2016, con la quale il Consiglio comunale di Lagnasco ha deliberato di aderire alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo, ne ha condiviso il testo della Convenzione e ha autorizzato la sottoscrizione della stessa, avvenuta in data 11.10.2016.

Visto l'art. 1, comma 2, della Convenzione, ai sensi del quale l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un regolamento adottato dall'organo esecutivo dei Comuni aderenti, in quanto assimilabile al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, previsto dall'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed assegnato alla competenza della Giunta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio.

Visto il *Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza*, condiviso con le amministrazioni dei Comuni aderenti e da queste stesse già precedentemente approvato, composto da n. 18 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 48 del Testo Unico Enti Locali 267/2000, ai sensi del quale appartiene alla competenza della Giunta l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Ritenuta la propria competenza, in quanto il regolamento in oggetto dispone in merito alla definizione degli aspetti organizzativi di un servizio erogato dall'ente, ancorché in forma associata.

Ritenuto di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il ***Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza*** da esercitarsi in forma associata tra i Comuni aderenti di Saluzzo, Moretta, Racconigi, Bagnolo Piemonte e Lagnasco, in forza della Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio comunale di Lagnasco n. 19 del 23.06.2016, richiamata in premessa, composto da n. 18 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, validamente espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.